



Decreto federale concernente gli immobili civili della Confederazione per il 2023

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2023²,
decreta:

Art. 1 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

Crediti d'impegno	Mio. fr.
a. Liebefeld, ampliamento del livello di collegamento	21,1
b. Yaoundé, costruzione della cancelleria e della residenza	27,5
c. Zurigo, risanamento e ampliamento dell'area adibita a serra a Reckenholz	29,5
d. Altri progetti immobiliari 2023	140,0

Art. 2 Trasferimenti tra crediti d'impegno

¹ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.

² Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

¹ RS 101
² FF 2023 1355

Art. 3 Indici alla base dei crediti d'impegno e previsioni di rincaro

¹ I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici sottoelencati:

- a. credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a: stato dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edificio amministrativo, ottobre 2022 (115,6 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);
- b. credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b: stato dell'indice Turner & Townsend; Global Construction Market ICMS 2022;
- c. credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c: stato dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Zurigo, edilizia, ottobre 2022 (112,4 punti; base ottobre 2015 = 100,0 punti).

² Per il credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b è calcolata un'evoluzione del rincaro del 7 per cento in tre anni. Per i crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettere a e c l'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.

I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.

Art. 4 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.